

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1977

Presidenza del Vice Presidente TRUZZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 9 maggio 1975, numero 153 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura » (831) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 238, 239, 242 e <i>passim</i>
BRUGGER (Misto-SVP), relatore alla Commissione	238, 242
FOSCHI (DC)	242
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	242
MAZZOLI (DC)	242
PITRONE (PRI)	242
SASSONE (PCI)	239

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (31-B) (D'iniziativa

dei senatori Fermariello ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione degli articoli)

PRESIDENTE	Pag. 214, 215, 216 e <i>passim</i>
BALBO (PLI)	223
BONINO (DN-CD)	214, 215, 223
BRUGGER (Misto-SVP)	219, 222
FABBRI (PSI)	222, 224, 227
FERMARIELLO (PCI)	219
FOSCHI (DC)	218, 219, 236
LAZZARI (Sin. Ind.)	221
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	219, 237
MAZZOLI (DC)	222, 236
MINGOZZI (PCI)	236
PACINI (DC), relatore alla Commissione	214
	215, 216 e <i>passim</i>
PITRONE (PRI)	219, 223, 237
SENESE, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	215
SGHERRI (PCI)	219
ZAVATTINI (PCI)	221, 237

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

F O S C H I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« **Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia** » (31-B), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione degli articoli)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pacini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha costituito oggetto di approfondito esame da parte della nostra Commissione. Riterrei, pertanto, superfluo fare considerazioni di carattere generale sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, preferendo — sempre che la Commissione sia d'accordo — discutere direttamente sugli articoli che sono stati modificati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le Regioni ai sensi del successivo articolo 12 vietino l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

P A C I N I , relatore alla Commissione. L'altro ramo del Parlamento ha modificato l'articolo 2 inserendovi alcune specie da tutelare, che noi avevamo già previsto in un altro articolo. Mi pare che tale modifica sia opportuna e senz'altro accoglibile.

B O N I N O . Mi consenta, signor Presidente, di osservare che nella modifica introdotta dalla Camera dei deputati si dice: « Sono particolarmente protette le seguenti specie... ». Ora, mi pare che le specie o sono protette o non sono protette. Cosa significa: « particolarmente protette »? Io sarei del parere di sopprimere la parola: « particolarmente ».

P A C I N I , relatore alla Commissione. Mi consenta di dirle, senatore Bonino, che non sono d'accordo, perchè questo disegno di legge parte dal presupposto che noi proteggiamo tutta la selvaggina, salvo alcune specie, e in particolare ne difendiamo alcune, che sono appunto quelle previste nell'articolo 2. Quindi, anche se può apparire formalmente poco corretto, si tratta di una espressione che tende a sottolineare maggiormente

9ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

la volontà, che noi abbiamo espressa, di difendere determinate specie di animali.

S E N E S E, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con quanto detto dal relatore.

B O N I N O. Dopo le spiegazioni date dal relatore, non insisto nella mia proposta di modifica.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento al primo comma dell'articolo 4 riguarda soltanto il termine usato per quanto si riferisce alla rappresentanza italiana del Consiglio internazionale della caccia. Noi avevamo usato la parola « sezione », mentre la Camera ha adottato l'altra: « delegazione », che è più appropriata. Quindi, io sono sen-

z'altro favorevole all'accoglimento della modifica.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento più che altro formale. Mentre noi, infatti, parlavamo di comunità montane, comprensori, comuni e loro consorzi, la Camera dei deputati ha preferito riferirsi « alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati ». Ritengo che tale modifica possa essere accolta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per gli interventi nel settore della caccia le Regioni predisporranno, articolandoli per

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle Regioni, organizzati in forma di azienda, ove è vietato l'esercizio della caccia;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b) ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* La Camera dei deputati ha modificato la lettera b) del primo comma dell'articolo 6 sostituendo la parola « produzione », da noi adottata, con l'altra « riproduzione », che anche a me pare più adatta.

Alla lettera d), anzichè usare l'espressione: « e con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria », la Camera ha adottato la dizione: « , ove è vietato l'esercizio della caccia ».

Infine, alla lettera g) la Camera ha soppresso la parola « forfettari », preferendo parlare semplicemente di « indennizzi ».

Mi pare che anche queste due ultime modifiche siano da accogliere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato.

E approvato.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 6 non sono stati modificati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne tale comma, la Camera dei deputati, al posto delle parole: « proprietari e conduttori dei fondi », ha inserito « proprietari o conduttori dei fondi », sostituendo la congiunzione « e » con l'altra « o ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quinto comma dell'articolo 6 nel testo modificato.

E approvato.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla notificazione ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* La Camera dei deputati ha modificato tale comma sostituendo la parola: « pubblicazione » con l'altra: « notificazione ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sesto comma dell'articolo 6 nel testo modificato.

E approvato.

9ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

Do lettura del settimo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* In questo comma la Camera dei deputati ha sostituito, alla seconda riga, la congiunzione « e » con l'altra: « o ». Ed anche tale modifica mi pare che sia da accogliere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il settimo comma dell'articolo 6 nel testo modificato.

E approvato.

L'ottavo ed il nono comma dell'articolo 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

E approvato.

Il primo comma dell'articolo 7 non è stato modificato..

Do lettura del secondo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* La modifica introdotta dalla Camera dei de-

putati al secondo comma dell'articolo 7 mi pare appropriata. Noi, infatti, dicevamo: « entro i limiti territoriali del comma precedente », mentre la Camera ha preferito dire: « entro i limiti territoriali di cui al comma precedente ». Inoltre, ha aggiunto la frase: « nel rispetto dei principi generali della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 7 nel testo modificato.

E approvato.

Il terzo comma dell'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

E approvato.

Il primo comma dell'articolo 8 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a ciò destinati ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* La Camera dei deputati, anzichè parlare dell'impiego delle armi e dei mezzi di cui al successivo articolo 9, ha preferito parlare dell'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9, sopprimendo le parole: « delle armi e ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 8 nel testo modificato.

E approvato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ri-

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

cerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* La Camera dei deputati ha preferito la dizione: « il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo » alla nostra: « il vagare o il soffermarsi con le armi destinate a tale scopo », sostituendo le parole: « le armi » con le altre: « i mezzi ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 8 nel testo modificato.

È approvato.

Il quarto comma dell'articolo 8 non è stato modificato.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* La Camera dei deputati ha modificato la forma del quinto comma dell'articolo 8, pur lasciando inalterato il concetto, assorbendo in detto comma anche il successivo, che pertanto viene soppresso. Ritengo che tale modifica possa essere accolta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quinto comma dell'articolo 8 nel testo modificato.

È approvato.

Il sesto comma dell'articolo 8, come ha già ricordato l'onorevole relatore, è stato soppresso dalla Camera dei deputati, in quanto assorbito nel comma precedente. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame dell'articolo.

Il settimo comma dell'articolo 8 non è stato modificato.

Do lettura del comma aggiunto, dopo il settimo, dalla Camera dei deputati:

« In caso d'incidente a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta

nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Mi pare che sia un emendamento pertinente e quindi da accogliere.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'ottavo comma dell'articolo 8 non è stato modificato.

Do lettura del nono comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* L'emendamento della Camera dei deputati consiste nella soppressione della frase: « possibilmente omogeneo per le varie Regioni », riferita al tesserino, contenuta nel testo da noi approvato.

F O S C H I. Vorrei chiedere all'onorevole relatore se la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento non pregiudichi, in un certo modo, l'obiettivo che noi ci eravamo proposti. La nostra mi pare che fosse una raccomandazione alle Regioni di fare il tesserino possibilmente in modo omogeneo. E tutti sappiamo perchè abbiamo fatto tale raccomandazione. Vorrei, perciò, sentire dal relatore se questa modifica veramente non porta alcuna conseguenza

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Ritengo che tale modifica sia stata apportata dalla Camera dei deputati a seguito di una richiesta da parte delle Regioni in questo

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

senso. Tra l'altro, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, le Regioni si sono riunite ed hanno predisposto un documento — ritengo che i colleghi lo avranno anche ricevuto — nel quale si dice che esse stanno appunto predisponendo tutta una serie di iniziative per rendere più omogeneo possibile l'esercizio della caccia. Essendoci, quindi, un impegno da parte delle Regioni in questo senso, probabilmente la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno togliere quell'espressione.

F O S C H I . Ringrazio il senatore Pacini della sua soddisfaccente spiegazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nono comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 9 non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* L'emendamento della Camera dei deputati consiste nell'aggiunta delle parole: « a munizione spezzata ».

Per la verità tale richiesta era stata rivolta anche a noi nel momento in cui predisponemmo questo testo, ma poi ritenemmo opportuno formularlo diversamente. La Camera dei deputati è tornata sulla vecchia posizione che, tutto sommato, credo possa essere accolta.

P I T R O N E . Gradirei sapere che cosa significa: « a munizione spezzata ».

F E R M A R I E L L O . Anzichè andare a caccia con una palla unica, si va a caccia con più palle.

S G H E R R I . La Camera dei deputati, in sostanza, è partita dalla consapevolezza che sia per l'animale, sia per eventuali tiri sbagliati, la munizione spezzata ha un minore effetto, produce meno danni e, dal punto di vista venatorio, è più sportiva rispetto ad un'unica palla.

B R U G G E R . Io non sono d'accordo su questo perchè la munizione spezzata prevede soltanto delle canne lisce.

S G H E R R I . Non è esatto.

B R U G G E R . È così, invece. In sostanza, sono contrario all'articolo.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 9 nel testo modificato.

È approvato.

Il quinto ed il sesto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Il primo comma dell'articolo 10 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 11 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

9ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Il primo comma dell'articolo 11 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- calandro (*Anthus campestris*);
- prispolone (*Anthus trivialis*);
- merlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- folaga (*Fulica atra*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

- passero (*Passer Italiae*);
- passera mattugia (*Passer montanus*);
- passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- fischione (*Anas penelope*);
- codone (*Anas acuta*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- beccaccino (*Capella gallinago*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- frullino (*Lymocryptes minimus*);
- chiurlo (*Numenius arquata*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*);
- pettegola (*Tringa totanus*);

- donnola (*Mustela nivalis*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- piviere (*Charadrius apricarius*);
- combattente (*Philomachus pugnax*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- lepre sarda (*Lepus capensis*);
- lepre bianca (*Lepus timidus*);
- camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda;

uccelli:

- pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
- coturnice (*Alectoris graeca*);
- pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- fringuello (*Fringilla coelebs*);
- pispola (*Anthus pratensis*);
- peppola (*Fringilla montifringilla*);
- frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- strillozzo (*Emberiza calandra*);
- colino della virginia;
- verdone (*Chloris chloris*);
- fanello (*Carduelis cannabina*);
- spioncello (*Anthus spinoletta*);

5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

- beccaccia (*Scolopax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

- cappellaccia (*Galerida cristata*);
- tottavilla (*Lullula arborea*);

- allodola (*Alauda arvensis*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philometos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- taccola (*Coloeus monedula*);
- corvo (*Corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*Corvus corone*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*).

7) specie cacciabile dal 1º novembre al 31 gennaio:

cinghiale.

Il senatore Lazzari insieme al senatore Fabbri ha presentato alcuni emendamenti al secondo comma dell'articolo 11. Lo prego pertanto di illustrarli.

L A Z Z A R I . Con gli emendamenti, sottoscritti da me e dal collega Fabbri, noi proponiamo: di far iniziare il periodo di caccia, per i primi due gruppi di specie cacciabili, dalla seconda domenica di settembre anzichè dal 18 agosto; di stabilire, per il terzo gruppo, il periodo di caccia dalla seconda domenica di settembre fino alla fine di febbraio; di prevedere la chiusura del periodo di caccia, per le specie del sesto gruppo, per la fine di febbraio anzichè per il 31 marzo.

Inoltre, proponiamo altri emendamenti tendenti a sopprimere, nell'elenco delle specie appartenenti al terzo gruppo, il « piviere » e il « combattente », nonchè il « colino della virginia », il « verdone », il « fanello » e lo « spioncello » nell'elenco degli uccelli appartenenti al quarto gruppo.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Devo prima di tutto giustificare la ragione per la quale chiedo ai colleghi di votare a favore delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati; e dico giustificare perchè, per quanto mi riguarda, non sarei d'accordo nell'accogliere l'allargamento delle specie cacciabili proposto dalla Camera. Mi rendo conto, però, che se proseguiamo con questo andirivieni fra Camera e Senato ci troveremo ad avere ulteriormente allargato il ventaglio delle specie di uccelli cacciabili, e la chiara dimostrazione di questo sta nel fatto che la battaglia condotta, almeno in parte, dai

professionisti alla Camera dei deputati ha sortito l'effetto contrario a quello che ci si aspettava, in quanto sono state appunto aumentate le specie cacciabili, in particolare di uccelletti che forse era opportuno lasciare tranquilli.

Soltanto per una ragione di ordine politico, concreto e tenendo conto di quella che è la condizione venatoria del nostro paese, invito i colleghi ad approvare rapidamente questo disegno di legge, perchè altrimenti rischiamo di peggiorare ulteriormente la situazione. Quindi, pur essendo — ripeto — personalmente contrario alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, credo che abbiamo tutti quanti la convenienza e, ritengo, anche la necessità di approvare rapidamente il testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto attiene agli emendamenti illustrati dal collega Lazzari, debbo far presente che non ritengo opportune le modifiche relative alle date di apertura e di chiusura della caccia, anche per la semplicissima ragione che il Senato, dopo aver lungamente discusso questi argomenti, ha approvato il testo all'unanimità. Di conseguenza, ritornare a parlare di queste cose, dopo una lunga discussione svoltasi anche a livello scientifico, con esperti e tecnici non solo del settore venatorio, ma anche di centri di ricerca specializzata in questo campo, non sarebbe conveniente anche per le ragioni esposte poc'anzi.

Quindi, sia pure con un certo rammarico personale, ma con la convinzione tuttavia di compiere un atto utile alla definizione di una normativa in un settore così delicato, chiedo ai colleghi di accogliere — anche se qualcuno lo farà controvoglia — il testo così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

Z A V A T T I N I . Mi associo alle osservazioni fatte dal relatore perchè, indubbiamente, a parere nostro era valido l'elenco delle specie cacciabili predisposto dal Senato; la Camera ha introdotto un allargamento di specie che si potevano benissimo salvare.

Comunque, per accelerare i tempi, al fine di dotare le Regioni di uno strumento atto a regolare tutta la materia e di creare le condi-

zioni affinché il prossimo anno venatorio sia controllato, ed anche in attesa di una nuova regolamentazione europea, dichiariamo il nostro voto favorevole al testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento per le ragioni esposte dal relatore, rammaricandoci peraltro del fatto che la Camera abbia introdotto delle varianti al testo predisposto dal Senato.

M A Z Z O L I . Pur apprezzando le spiegazioni fornite dal relatore, ritengo che ci siano soltanto motivi di correttezza e di deferenza nei riguardi della Camera nell'accettare le modifiche apportate al testo predisposto dal Senato e non certo motivi di opportunità politica.

Pertanto, dichiaro la mia astensione sull'articolo.

F A B B R I . Desidero dare ragione ai colleghi del fatto di aver sottoscritto, insieme al senatore Lazzari, gli emendamenti presentati a quest'articolo.

Innanzitutto, per quanto riguarda la soppressione delle specie cacciabili aggiunte dalla Camera dei deputati rispetto alla lista definita in questo ramo del Parlamento, credo che le battaglie politiche vadano condotte con una certa coerenza. Nonostante che qualcuno abbia ritenuto sproporzionato l'impegno dedicato a quest'aspetto particolare del provvedimento, quando venne discusso qui al Senato, al fine di contenere il numero delle specie cacciabili, evitando così l'uccisione di piccoli uccelli, riteniamo che questa sia una battaglia politica degna di questo nome, per chè è un fatto di cultura e di civiltà.

Quindi, di fronte all'allargamento di una lista, che per noi era già troppo ampia nella stesura approvata dal Senato, ci è sembrato doveroso presentare questi emendamenti per riportare l'elenco delle specie cacciabili almeno al numero stabilito dal Senato, soprattutto per quanto riguarda i piccoli uccelli.

Pertanto, non ci sentiamo di rinunciare a questi emendamenti, neanche di fronte alle osservazioni, senz'altro meritevoli di adesione, fatte dal relatore sull'opportunità di

dare al più presto al nostro paese una legge in questo settore.

Credo che la questione non sia di piccolo momento e che questo ramo del Parlamento non debba rinunciare al suo potere e dovere di fare una legge buona: l'aggiunta di queste specie proposta dalla Camera costituisce per noi un motivo che, ripeto, ci spinge a riportare l'elenco delle specie cacciabili almeno al numero già stabilito dal Senato.

Debbo ricordare che in proposito ci sono state iniziative e segnalazioni da parte di vari organismi culturali, protezionistici e scientifici. Ad esempio, l'Accademia dei lincei, anche se nessuno pensa che si debba un ossequio obbligato e necessitato alle indicazioni che da essa provengono, ha fornito un elenco molto preciso delle specie cacciabili.

Il nostro dovere è quello di fare qui ed ora il nostro mestiere di legislatori e quindi di ripristinare la lista votata dal Senato, che contiene peraltro già delle eccedenze.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti relativi alle date di apertura e di chiusura della caccia, l'obiezione del relatore può essere fondata nel senso che c'è già stato in proposito un voto di questo ramo del Parlamento.

Tuttavia, avendo deciso di rimettere in discussione il provvedimento, ritengo giuste le proposte di variazione delle date contenute negli emendamenti presentati.

B R U G G E R Come il relatore, sono dell'avviso che dobbiamo cercare di fare uno sforzo per approvare questo disegno di legge senza emendamenti alle modifiche apportate dalla Camera, perchè ritengo molto urgente l'emanazione della legge.

Credo che, proprio per quanto attiene all'articolo che stiamo discutendo, strada facendo arriveranno delle modifiche. In questo caso vorrei soltanto far presente che, ad esempio, al punto 4) ci si è dimenticati di inserire il « tasso » e la « marmotta ». Ora, una volta che alcune specie, attualmente cacciabili, vengono dichiarate non più cacciabili, altre potrebbero entrare a far parte di questo elenco.

Quindi voglio far presente ai colleghi che non è poi così definitivo quanto stiamo ap-

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

provando, perchè fra qualche anno si potranno apportare delle modifiche, cioè la normativa si potrà aggiornare, se sarà necessario.

P I T R O N E Debbo riconoscere che, indubbiamente, le perplessità manifestate dai colleghi che mi hanno preceduto sono anche le mie; tuttavia, se si parte dal presupposto di voler approvare il provvedimento onde soddisfare le attese e le esigenze del paese in materia di caccia, ritengo che sia necessario approvare l'articolo in esame così come modificato dalla Camera dei deputati, anche al fine di evitare la creazione di possibili squilibri che potrebbero portare ad una ulteriore messa in discussione di tutto il provvedimento. È necessario peraltro tenere presente che — come poc'anzi diceva il senatore Brugger — sarà sempre possibile apportare eventuali aggiornamenti e miglioramenti alla normativa in prosieguo di tempo, facendo anche affidamento su quanto, dal canto loro, potranno realizzare e precisare in materia le Regioni, in particolare per quanto riguarda le specie che sono di stanza o di passo nelle regioni stesse.

Dichiaro pertanto che voterò a favore dell'articolo in esame nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

B A L B O . L'elenco delle specie cacciabili approvato dalla nostra Commissione, a mio parere, era già troppo ampio: sarei quindi contrario ad una sua estensione. Tuttavia, dato il carattere di urgenza che il disegno di legge riveste e viste le attese del paese per una regolamentazione della situazione venatoria, per cui un suo eventuale ritorno all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione non sarebbe di vantaggio a nessuno, ritengo che debba essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Pertanto, pur essendo convinto della necessità di apportare dei miglioramenti al provvedimento, che indubbiamente presenta delle imperfezioni, insisto perchè sia approvato così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, proprio ad evitare che non possa essere operante per l'anno prossimo. Io

non sono certo fra quelli che rimandano la soluzione dei problemi che si presentano, ma penso che in questo caso sia necessario passare sopra a queste considerazioni, stanti i pressanti motivi di urgenza a tutti noti, anche in attesa dei suggerimenti che ci potranno venire dall'esperienza, che ci consentiranno di apportare in seguito gli opportuni miglioramenti.

B O N I N O . Condivido le argomentazioni dell'onorevole relatore in ordine all'opportunità di procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, onde venire incontro alle attese del paese in materia di caccia.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Per maggiore tranquillità dei colleghi, vorrei aggiungere che il successivo articolo 12 del testo in esame prevede che le Regioni possano vietare o ridurre la caccia, per periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Alle Regioni quindi è stata riservata una possibilità ulteriore di intervento al fine di restringere l'elenco di specie cacciabili previsto nell'articolo in esame.

Mi sembra quindi che i poteri che alle Regioni vengono conferiti per il controllo della fauna costituiscano — ripeto — un ulteriore elemento di tranquillità per i colleghi che hanno giustamente visto con preoccupazione l'allargamento delle specie cacciabili apporato dall'altro ramo del Parlamento. Nel confermare quindi la mia contrarietà agli emendamenti presentati, ritengo che, a questo punto, convenga ormai procedere senz'altro all'approvazione dell'articolo in esame nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dopo le considerazioni qui svolte dagli oratori intervenuti nel dibattito, i senatori Lazzari e Fabbri insistono negli emendamenti presentati?

9ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

F A B B R I . Insistiamo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Lazzari e Fabbri tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 11, punto 1), le parole: « dal 18 agosto » con le altre: « dalla seconda domenica di settembre ».

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dai senatori Lazzari e Fabbri tendente a sostituire, al punto 2), le parole: « dal 18 agosto » con le altre: « dalla seconda domenica di settembre ».

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dai senatori Lazzari e Fabbri tendente a sostituire, al punto 3), le parole: « dal 18 agosto fino al 31 marzo » con le altre: « dalla seconda domenica di settembre fino alla fine di febbraio ».

Non è approvato.

Metto ai voti il quarto emendamento presentato dai senatori Lazzari e Fabbri tendente a sopprimere, al punto 3), le parole: « piviere; combattente ».

Non è approvato.

Metto ai voti il quinto emendamento presentato dai senatori Lazzari e Fabbri tendente a sopprimere, al punto 4), le parole: « colino della virginia; verdone; fanello; spioncello ».

Non è approvato.

Metto infine ai voti il sesto emendamento presentato dai senatori Lazzari e Fabbri tendente a sostituire, al punto 6), le parole: « fino al 31 marzo » con le altre: « fino alla fine di febbraio ».

Non è approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma dell'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli 12 e 13 non sono stati modificati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
La modifica apportata dalla Camera dei deputati a questo primo comma dell'articolo 14 e quelle apportate ai commi successivi, nonché quelle apportate all'articolo 15, sono di carattere puramente formale; propongo pertanto di procedere senz'altro alla loro approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

Do lettura del quarto comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le Regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non è consentita la posta alla beccaccia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del quinto comma, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Non è altresì consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccacino ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni, anche tramite gli Enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonchè dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì

affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni stabiliscono la percentuale che non può superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il quarto comma dell'articolo 15 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei)

Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purchè siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i con-

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

sensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. La Camera dei deputati, per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei che le Regioni possono prevedere e regolamentare, ha introdotto — secondo me, opportunamente — l'obbligo che tali appostamenti siano siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani, riprendendo una vecchia disposizione precedentemente in vigore. Mi dichiaro pertanto favorevole alla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento consiste nella riduzione dell'altezza delle reti poste a chiusura dei fondi nei quali l'esercizio venatorio è vietato, altezza che la nostra Commissione aveva fissato in metri due e che la Camera dei deputati ha appunto ritenuto opportuno ridurre a metri 1,80.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione di tale modifica.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 17 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Anche questa seconda modifica apportata dalla Camera dei deputati mi pare valida; propongo pertanto che sia approvata.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 17 nel testo modificato.

È approvato.

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 17 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse ».

È stato presentato dai senatori Fabbri e Lazzari un emendamento tendente a sopprimere l'intero secondo comma.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono contrario a tale emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Fabbri e Lazzari insistono nel loro emendamento?

F A B B R I . Insistiamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Fabbri e Lazzari tendente a sopprimere il secondo comma.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del comma aggiunto, dopo il terzo, dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvag-

gina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Ritengo che questo comma aggiuntivo, che conferisce alle Regioni una ulteriore facoltà per la cattura e la cessione di falchi e civette per uso venatorio, possa essere approvato dalla Commissione con sufficiente tranquillità.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che è stato presentato dai senatori Fabbri e Lazzari un emendamento tendente a sopprimere l'intero comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Essendomi in precedenza dichiarato favorevole all'approvazione di tale comma aggiuntivo, sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Fabbri e Lazzari, tendente a sopprimere il comma aggiunto, dopo il terzo, dalla Camera dei deputati.

Non è approvato.

Metto quindi ai voti il comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quinto comma dell'articolo 18 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni possono regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

9ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
Mi dichiaro favorevole alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 19 nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo 19 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento me-

tri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafantri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

9ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
Si tratta di modifiche di carattere essenzialmente formale: chiedo pertanto che vengano accolte dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il

primo comma dell'articolo 20 nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo 20 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 21 non è stato modificato.

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 22 non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
Il testo approvato dalla nostra Commissione prevedeva che sulla prima licenza dovesse essere impresso il timbro « Primo rilascio ». L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di sopprimere tale disposizione forse per non burocratizzare troppo la relativa procedura. Mi dichiaro quindi favorevole a tale modifica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 22 nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura della rubrica e del primo comma dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia)

Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Re-

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

pubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia			La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni. La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno. Per l'applicazione della tassa di lire 18 000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi. Chi esercita la caccia soltanto con falchi e con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottouno 1), lettera a), controindicata.
	Rilascio o rinnovo:			
	a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco . . .	10.000	Ordinario	
	b) con fucile a due colpi . . .	14.000	Ordinario	
	c) con fucile a più di due colpi . . .	18.000	Ordinario	
	Tassa annuale	Le stesse di cui sopra		

PACINI, *relatore alla Commissione.*
Questo comma è stato modificato dalla Camera dei deputati tenendo conto anche delle disposizioni che sono intervenute successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte della nostra Commissione; tant'è che è stato modificato lo stesso titolo dell'articolo in esame. Ritengo pertanto che la modifica possa essere senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 23 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del comma aggiunto, dopo il primo, dalla Camera dei deputati:

« Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve)

Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale e potrà essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita.

Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali.

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 24 sono conseguenti a quelle apportate all'articolo precedente: ritengo siano pertanto da accogliere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24 quale risulta nel testo modificato.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 57 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;

b) il 43 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
In questo articolo è stata introdotta dalla Camera dei deputati una diversa percentuale nella ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro tra le associazioni venatorie nazionali riconosciute e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Si trat-

ta di una modifica che, a mio parere, può essere senz'altro approvata anche dalla nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25 quale risulta nel testo modificato.

E approvato.

L'articolo 26 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle Regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
Le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 27 sono puramente formali e chiedo che vengano accolte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 27 nel testo modificato.

E approvato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

Do lettura del terzo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 27 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 27 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Il primo comma dell'articolo 28 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole agli emendamenti introdotti all'articolo 28, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 28 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati, che assorbe il quarto comma del testo da noi approvato:

« Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il quinto comma dell'articolo 28 non è stato modificato.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente ».

9ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli 29 e 30 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 31 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

(Sanzioni)

Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione

amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 2;

e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18;

g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma;

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 19;

n) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attuazione di coltivazione di cui al precedente articolo 17, quarto comma.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne l'articolo 31 la Camera dei deputati ha introdotto degli emendamenti che hanno depenalizzato le sanzioni, modificando il testo da noi approvato e modificando anche alcune delle cifre che riguardano le sanzioni amministrative e le ammende; ritengo che tali emendamenti debbano essere accettati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 31 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della presente legge, nonché a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne l'articolo 32, propongo di accettare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati perchè precisano meglio il contenuto dell'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 32 nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 32 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 33 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia)

La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti *d)* ed *f)* del precedente articolo 31. Nei casi previsti ai punti *b)*, *c)* ed *e)* dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 22, comma secondo, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal Presidente della Giunta regionale, che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinchè provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del

9ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

precedente articolo 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Chiedo l'accoglimento dell'articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 33 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 34 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia ».

PACINI, *relatore alla Commissione*. Anche per quanto concerne l'articolo 34, chiedo l'approvazione delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 34 nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo 34 è stato soppresso. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame dell'articolo.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 34 non sono stati modificati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 34 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 34 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 34 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 35 non è stato modificato.

Il primo comma dell'articolo 36 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 36 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica ».

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Si tratta di una modifica che riguarda la forma del comma in questione.

F O S C H I . Desidererei sapere perchè l'altro ramo del Parlamento ha soppresso una parte del secondo comma del testo da noi approvato, e precisamente le parole: « e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7 ».

M I N G O Z Z I . Ritengo che la Camera dei deputati abbia soppresso questa parte del secondo comma, che non avevamo inserito per rafforzare un concetto relativo alla gestione della zona delle Alpi, in quanto l'ha ritenuta superflua. Infatti, già l'articolo 7, che tratta della zona delle Alpi, specifica: « Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno... norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* È esatto; si trattava di una ripetizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 36 nel testo modificato.

È approvato.

Il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 36 non sono stati modificati.

Il sesto comma dell'articolo 36 è stato soppresso.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 36 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 37 non è stato modificato.

L'articolo 38 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Chiedo agli onorevoli colleghi di voler accettare l'emeadamento soppressivo dell'intero articolo 38 apportato dall'altro ramo

del Parlamento. Lo chiedo sia pure di mala voglia, perchè su questo articolo ci eravamo scontrati e incontrati anche in questa Commissione ed avevamo trovato, poi, un accordo su una formulazione che appariva idonea per gli obiettivi che questo provvedimento si propone. Comunque, i colleghi della Camera hanno ritenuto opportuno sopprimere completamente l'articolo 38; e per le motivazioni che già precedentemente ho detto, chiedo l'accoglimento dell'emendamento.

F O S C H I . Signor Presidente, mi pare che la soppressione dell'articolo 38 crei dei problemi; comunque, sia pure con una certa amarezza che non si limita soltanto alla soppressione del citato articolo ma si estende un po' alle varie modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, per le ragioni che ci siamo dette esplicitamente ed anche per quelle che non ci siamo dette ma che abbiamo ugualmente compreso, sono anch'io del parere di accogliere pure quest'ultima modifica al testo da noi approvato.

M A Z Z O L I . Desidero, signor Presidente, fare una dichiarazione di voto.

Ritengo che sarebbe inutile, anzi controproducente far « viaggiare » il provvedimento dalla Camera al Senato e dal Senato alla Camera per lo spioncello o per qualche cosa di simile. Ormai ci si deve rendere conto che il testo da accettare è quello che è uscito dalla lunga analisi che è stata compiuta.

Voglio, però, far presente che i miei colleghi della Democrazia cristiana, sia in questa legislatura come in quella precedente, hanno presentato un disegno di legge che ho ritenuto di non firmare perchè mi sembrava — e ne sono ancora convinto — che la normativa fosse vecchia e la concezione dell'insieme del disegno di legge superata. E l'attuale provvedimento mantiene, nella sua impostazione, i principi ed i concetti che erano contenuti nel disegno di legge che ho citato, dai quali, ripeto, io dissento.

Personalmente, ritengo che l'esercizio della caccia abbia bisogno di una normativa diversa e sono convinto che con questo provvedimento non si rende un buon servizio

9^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

alla disciplina della caccia. Voglio dire che si creano ulteriori frizioni e che non si è riusciti a raggiungere quel fine che ci si proponeva.

Pertanto, restando coerente e fedele alla posizione che avevo assunto, dichiaro di astenermi dalla votazione.

ZAVATTINI. Per le ragioni addotte in Assemblea nella seduta del 24 febbraio scorso, quando fu approvato in prima lettura questo disegno di legge, ribadiamo il nostro voto favorevole, sia pure con riserve ed amarezza per le variazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 11 e 38.

PITRONE. Non v'è dubbio che il provvedimento così come torna dall'altro ramo del Parlamento lascia molte perplessità, da tutti denunciate. Ciononostante, per le considerazioni fatte, dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo a favore del provvedimento.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, mi sembra che sia doveroso da parte del Governo, dopo le dichiarazioni fatte, aggiungere alcune brevi considerazioni.

Questo provvedimento, che è frutto di una intensa, meditata collaborazione tra le forze politiche e le categorie interessate e che è stato anche frutto di un'attenta elaborazione che si è iniziata nella legislatura passata e che è proseguita anche in questa legislatura sia al Senato che alla Camera, presenta oggi un testo del quale auspichiamo un'approvazione definitiva.

Le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato riteniamo che non abbiano intaccato nè l'impostazione, nè lo spirito del provvedimento, la cui struttura è restata inalterata e posa sull'esigenza della sicura ed efficace salvaguardia della fauna e dell'ambiente naturale attraverso un'idonea disciplina del servizio venatorio, la cui gestione viene affidata alle Regioni secondo i principi generali all'uopo stabiliti.

Occorre fare questa precisazione perchè vi sono state delle polemiche, negli ultimi

tempi, a proposito di un preteso agnosticismo da parte del Governo sulla materia. Il relatore ha comunque opportunamente menzionato alcune modifiche apportate, che, se pure non alterano la portata del provvedimento, certamente ne puntualizzano la sostanza e ne precisano i contorni.

L'articolo 8 consente, a colui che — in caso di incidenti — ha patito il danno, la azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice; lo stesso articolo 8 non prescrive più che i tesserini per l'esercizio venatorio debbano essere omogenei per le varie Regioni; l'articolo 9 specifica che per caccia controllata deve intendersi l'esercizio venatorio soggetto alle sole limitazioni di tempo, di luogo e di capi, per ciascuna specie; l'articolo 11 modifica solo marginalmente il calendario venatorio, in maniera di volta in volta restrittiva o estensiva; l'articolo 15 stabilisce che la percentuale della superficie agro-forestale regionale da destinare a territori per l'esercizio della caccia non può superare il 30 per cento, e non più il 20 per cento; l'articolo 16 vieta che gli appostamenti di caccia possano essere situati a meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani; nell'articolo 17 si riporta a metri 1,80 l'altezza minima della recinzione del fondo chiuso, che il Senato aveva elevata a metri 2; l'articolo 18 richiede che il personale al quale viene accordato il permesso di catturare e utilizzare determinate specie sia, tra l'altro, quello qualificato di istituti e laboratori scientifici e non — troppo genericamente — quello addetto a gabinetti scientifici; nell'articolo 19 è prevista l'autorizzazione agli allevamenti anche di « conigli selvatici »; l'articolo 24 assoggetta alle tasse regionali tutti i centri di produzione della selvaggina e non solo quelli privati; l'articolo 25 ripartisce i proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia, devolvendo all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina non più il 40 per cento, ma il 43 per cento; l'articolo 28 esclude dal sequestro, oltre il cane, anche il richiamo vivo; l'articolo 31 è quasi integralmente modificato, tenendo presenti lo spirito e la disposizione della legge 24 dicem-

9^a COMMISSIONE17^o RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

bre 1975, n. 706, sulla depenalizzazione; infine l'articolo 38 del testo trasmesso dal Senato, contenente norme transitorie che consentivano per un anno ancora l'uso del fucile a canne lisce a ripetizione o semiautomatico a non più di 4 colpi, è stato soppresso.

Come largamente evidenziato dal relatore, nel quadro delle modifiche apportate al testo da parte della Camera, il provvedimento non viene alterato nella sua essenza, nè viene falsata la prospettiva — che con esso si era creata — di una salvaguardia efficace della fauna e dell'ambiente naturale.

È, quello attuale, un testo certamente migliorabile con suggerimenti che sono venuti da qualificati ambienti scientifici, ma che non presta il fianco a censure determinanti. Del resto, tra poco dovremo recepire la direttiva comunitaria, ed in quella sede sono state prese in considerazione alcune questioni non trattate da noi. Il Governo ritiene che il Parlamento dovrà prenderne atto e quindi, nella stessa occasione, eventuali proposte di modifiche, non prese oggi in considerazione, saranno esaminate. D'altra parte, vi è nel paese tanta attesa per una nuova e più adeguata normativa sulla protezione della fauna e sulla disciplina dell'esercizio venatorio, che non è giusto disattenderla oltre.

Il Governo auspica quindi una sollecita approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato, che metta nel giusto risalto il proficuo lavoro finora svolto dai due rami del Parlamento e dia al paese una normativa più adeguata ai nuovi tempi ed alle nuove esigenze.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno propone il ripristino dell'articolo 38, soppresso dalla Camera dei deputati, ed essendo pertanto conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati, occorre procedere nuovamente al conferimento del mandato per la relazione all'Assemblea.

Se non si fanno osservazioni, tale incarico è ancora conferito al senatore Pacini.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura** » (831), (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Brugger di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B R U G G E R, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge mira a modificare la legge 9 maggio 1975, n. 153, che dava attuazione alle direttive comunitarie sulla ristrutturazione dell'agricoltura nn. 159, 160 e 161 del 1972.

La prima delle tre direttive fu modificata dalla direttiva comunitaria n. 837 del 25 ottobre 1976, con la quale vennero aumentati i contributi sia per la suinicoltura sia per le aziende che tengono una contabilità aziendale. Il disegno di legge modifica quindi con l'articolo 1 le relative cifre della legge n. 153 sulla base delle modifiche intervenute alla direttiva-base attuata dalla legge stessa, nonché dalla legge n. 352 del 10 maggio 1976 recante provvidenze per le zone montane, portando lo stanziamento per la suinicoltura da un minimo di 10.520 unità di conto fino ad un massimo di 53.333 unità. Inoltre, agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva 72/159/CEE, il contributo viene aumentato da 400 a 600 unità di conto.

Non mi sembra si possano rendere necessarie modifiche al disposto di cui sopra.

Desidero solo far presente che, mentre la legge n. 153 indica le cifre dei contributi in lire, il disegno di legge le indica in unità di conto: ora io credo che tale passaggio in unità di conto dovrebbe avvenire in tutti i casi in cui leggi italiane prevedono dei contributi comunitari. Le unità di conto sono già state introdotte nella legge di attuazione delle direttive per la montagna, per cui credo che lo stesso metodo dovrebbe essere d'ora in avanti seguito in tutte le leggi concernenti materia comunitaria, considerata la sperequazione continua tra lire ed unità di conto, anche nella correlazione della cosiddetta « lira verde ». Mi permetto quindi di avanzare una proposta in tal senso per tutte quelle leggi che recano provvedimenti per l'agricoltura, attingendo a contributi CEE.

Purtroppo il provvedimento in esame, all'articolo 3, ritorna nuovamente alla moneta nazionale, parlando di lire mentre all'articolo 1 si parlava, come ho detto, di unità di conto. Ciò perchè il predetto articolo 3 modifica l'articolo 59 della legge n. 153 del 1975, la quale fa riferimento appunto alla moneta nazionale. Per la verità la modifica dell'articolo 59 suddetto non sarebbe stata necessaria per uniformare la legge n. 153 alla nuova direttiva; ma si è voluto cogliere la occasione per aumentare anche i contributi per la partecipazione a corsi di formazione e di perfezionamento presso determinate università. In proposito desidero, solo per notizia, indicare una questione che potrebbe darci un po' da pensare: mentre nell'articolo 59 della legge n. 153 si prevedono dei contributi per consulenti che abbiano concluso i corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati, qui si prevede l'aumento dei contributi per tutti i consulenti che partecipino ai corsi. Ora io avrei preferito che si fosse parlato anche in questo caso di conclusione dei corsi stessi; ma poichè ritengo urgente l'approvazione del disegno di legge — trasmessoci dalla Camera il 14 luglio 1977 — propongo che tale approvazione abbia luogo senza modifiche.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Brugger per la sua esauriente relazione

e do notizia dei pareri espressi dalle Commissioni competenti.

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

La Giunta per gli affari delle Comunità europee — premesso che le direttive comunitarie, alle cui norme tende a dare attuazione il disegno di legge, hanno per titoli « ammodernamento delle aziende agricole » e « qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura » — mal comprende perchè per il titolo del disegno di legge non si sia scelta una espressione più aderente ai titoli e al contenuto delle direttive comunitarie e anche stilisticamente più propria. La Giunta, al fine di non ritardare la approvazione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, non propone emendamenti al titolo. Non può tuttavia non richiamare l'attenzione del Ministro dell'agricoltura sul fatto che spesso i disegni di legge elaborati dal suo Dicastero e riguardanti l'attuazione della legislazione comunitaria si prestano a rilievi per improprietà di forma e di contenuto. Con le osservazioni di cui sopra, la Giunta non si oppone all'ulteriore corso del disegno di legge, deliberando, peraltro, di dare comunicazione del parere anche al Ministro dell'agricoltura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SASSONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sul disegno di legge al nostro esame, illustrato dal senatore Brugger, non vi sarebbe molto da dire; ma, come è già avvenuto nella discussione alla Camera, il nostro Gruppo ritiene di dover sottolineare la necessità di un discorso più generale sulla revisione delle direttive comunitarie e della conseguente normativa di applicazione.

La relazione che accompagna il disegno di legge afferma che la situazione economica dei paesi della CEE è stata caratterizzata in questi anni dalla presenza di fenomeni inflattivi che hanno determinato, fra l'altro, una flessione nei valori reali degli importi espressi in unità di conto nelle direttive comunitarie. Di qui la proposta della Commissione della CEE al Consiglio

dei ministri per « l'adozione di una direttiva intesa ad aumentare gradualmente gli importi indicati nelle direttive medesime, in funzione del tasso di inflazione registrati nella Comunità », allo scopo di riportare le agevolazioni finanziarie al livello delle condizioni del 1972.

Il Consiglio dei ministri della CEE, nella direttiva n. 837 del 25 ottobre 1976, ha, infatti, elevato l'importo massimo dell'investimento previsto nel settore suinicolo dall'articolo 9, paragrafo 2, da 42.000 unità di conto a 53.333, ed ha elevato da 473 a 600 unità di conto quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, al fine di incoraggiare la tenuta della contabilità aziendale.

Si dice ancora nella relazione: « Tale adeguamento consentirà, oltre ad adempiere ad una precisa disposizione comunitaria, di garantire agli operatori agricoli del nostro paese un più adeguato livello di incentivi finanziari e migliori condizioni per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale previsti dalle cennate direttive per la riforma dell'agricoltura ».

Intanto sorge, subito, l'esigenza di una domanda all'onorevole rappresentante del Governo: quanti sono i piani aziendali in attuazione per il comparto suinicolo in esame? Facciamo poi rilevare, e lo afferma la relazione concludendo, che « non è stato previsto un apposito stanziamento per far fronte al maggior onere derivante dall'unito provvedimento, in quanto si ritiene che lo stesso possa gravare, a partire dal 1977, sugli stanziamenti recati per l'applicazione delle leggi di recepimento delle direttive comunitarie ». Quindi, in definitiva, tutto si risolve col finanziamento di un numero più limitato di piani aziendali; ed anche su questo rilievo gradiremmo una risposta del Governo.

Ci scusiamo quindi con gli onorevoli colleghi per la nostra insistenza su tali questioni, invitandoli a non interpretarle come posizioni strumentali nè come una perdita di tempo in discussioni, dal momento che siamo chiamati anche da alcune scadenze, come ad esempio quella rappresentata dal riconoscimento, entro cinque anni dall'ap-

provazione delle direttive, a proporre le modifiche che si sono palesate necessarie. Ora, siccome i cinque anni scadono col 1977, ritengo che tale scadenza debba costituire l'occasione per un più generale ripensamento della politica agricola comune, per uscire dalla crisi ed ottenere la svolta politica che richiede la situazione economica del nostro paese.

Permettetemi di richiamare alcuni dati. Nel 1970 il prodotto interno lordo *pro capite* nei tre paesi oggi più colpiti dalla crisi economica — Irlanda, Italia e Regno Unito — era rispettivamente pari al 53,6 per cento per l'Irlanda, al 70,3 per cento per l'Italia, all'88,8 per cento per il Regno Unito, nei confronti della media comunitaria. Nel 1975 i corrispondenti indici sono scesi al 48 per cento per l'Irlanda, al 60,1 per cento per l'Italia e al 77,7 per cento per il Regno Unito. Il rapporto tra il prodotto interno lordo *pro capite* nella regione più ricca e quello della regione più povera della Comunità, nel 1970 di 5 a 1, è salito nel 1975 a 6 a 1. È da ritenersi che la situazione non possa essere sostanzialmente modificata dagli scarsi risultati dell'incontro fra i capi di Stato e di Governo della CEE che si è concluso ieri.

Modestissima è la nuova dotazione del Fondo regionale per le zone depresse d'Europa, dedicata fin qui per il 40 per cento al Mezzogiorno d'Italia ed ora ridotta al 39,2 per cento. Il Fondo, che, nei tre anni passati, aveva una disponibilità globale di 1.100 miliardi di lire, sarà dotato per il prossimo triennio di circa 1.900 miliardi, suddivisi in 580 per il 1978, 620 per il 1979 e 650 per il 1980. L'Italia passerà dai 160 miliardi del 1977 ai circa 235-240 miliardi del 1978, il che non potrà modificare i dislivelli crescenti fra le nostre regioni meridionali e quelle più ricche d'Europa. Questa decisione è stata un taglio rispetto anche alle proposte avanzate dalla Commissione esecutiva della CEE, nella quale responsabile della politica regionale è l'italiano onorevole Antonio Giolitti, con l'appoggio del Parlamento europeo.

Le suddette proposte comportavano un aumento del Fondo regionale a circa 3.000

miliardi per i prossimi tre anni, tenendo conto dell'aumento dei costi dovuto all'inflazione e all'aggravamento degli squilibri fra regioni ricche e regioni povere della Comunità. Con la decisione emerge ancora una volta l'impossibilità di dare soluzione ai gravi problemi dell'inflazione, della disoccupazione e degli squilibri esistenti particolarmente nell'agricoltura del Mezzogiorno.

Di fronte al continuo accentuarsi degli squilibri, non possiamo limitarci ad una migliore utilizzazione dei fondi esistenti, anche se questo lo si deve fare; la situazione impone infatti nuove politiche strutturali, che tengano conto delle diverse realtà nazionali e regionali dell'agricoltura europea.

Ancora una volta rileviamo l'urgente necessità di ottenere in sede comunitaria una profonda revisione dei meccanismi comunitari e delle norme delle direttive, tenendo conto che lo stesso Governo ha presentato un promemoria in merito. Facciamo inoltre rilevare, come si è fatto anche alla Camera, fin dal giugno scorso, che il Parlamento attende l'adempimento, da parte del Governo, circa la presentazione della relazione sullo stato di attuazione della legge n. 153, come previsto dall'articolo 62 della legge stessa, il quale stabilisce: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972. La relazione di cui al precedente comma dovrà, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonché gli elementi che ne caratterizzano l'operatività nelle singole regioni ».

Noi riteniamo che tale impegno non possa essere esaurito col dibattito effettuato, con la partecipazione del Ministro dell'agricoltura, durante l'esame del bilancio di previsione dello Stato per il 1978, o con quanto è scritto nella relazione previsionale e programmatica, poichè si tratta di adempiere a quanto previsto da una specifica legge. Pertanto, a conclusione di questo intervento, ci limitiamo a chiedere all'onorevole rappresentante

del Governo quali atti siano stati compiuti per verificare lo stato di attuazione della legge n. 153 del 1975 e per adempiere agli altri impegni previsti nell'ordine del giorno unitario, accettato dal Sottosegretario onorevole Zurlo il 6 luglio scorso, a conclusione della discussione del disegno di legge alla Camera, nella seguente stesura: « La Commissione agricoltura, considerato che entro il 30 giugno 1977 la Commissione esecutiva della Comunità dovrà proporre al Consiglio dei ministri della agricoltura della CEE una revisione della politica delle strutture, tenendo conto delle esigenze delle Regioni più sfavorite sul piano strutturale; valutate le gravi difficoltà che dovunque si presentano ad una efficace applicazione delle direttive comunitarie del 1972, come hanno messo in evidenza anche le recenti consultazioni avute con i rappresentanti delle Regioni sulla materia; considerata l'esigenza di un adeguamento della legge 9 maggio 1975, n. 153, e di una revisione delle direttive comunitarie anche mediante l'adozione in sede comunitaria di strumenti e misure nuovi per attuare una organica politica socio-strutturale più aderente alle differenziate realtà degli Stati membri, nonché alla necessità di assicurare uno sviluppo equilibrato all'intera economia comunitaria; tenuto conto dell'imminente entrata dei paesi del Mediterraneo e quindi dei maggiori impegni in materia di politica delle strutture che essa comporta; richiamata la norma della legge n. 153 del 1975 che impegna il Governo a presentare annualmente al Parlamento un "rapporto verde" sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'attuazione delle direttive comunitarie; impegna il Governo: a) a presentare a breve termine in Parlamento il primo "rapporto verde" ai sensi della richiamata legge n. 153 del 1975, e a formulare organiche proposte in merito alla revisione delle direttive comunitarie e alla adozione di nuove misure per rendere operante una reale politica delle strutture in rispondenza delle esigenze delle agricolture delle regioni più sfavorite; b) a presentare agli organi competenti della CEE le predette proposte subito dopo il loro esame da parte del Parlamento e ad intraprendere in sede

9ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

comunitaria tutte le iniziative necessarie perchè le proposte possano essere accolte nella piattaforma di revisione della politica delle strutture, vista nella sua interdipendenza politica, regionale e sociale ».

L'ordine del giorno unitario era firmato dai deputati Berdelli, Mora, Salvatore, Campagna, Orlando, Giannini, e, ripetiamo, venne accolto dal rappresentante del Governo onorevole Zurlo, al quale, attraverso il suo collega qui presente, onorevole Lobianco, chiediamo una risposta su quanto si è fatto e si intende fare in merito.

Sul disegno di legge in discussione il nostro Gruppo esprime un voto favorevole, sottolineando la necessità di attuare quanto prevedono l'ordine del giorno unitario e lo accordo programmatico tra i sei partiti, per un adeguamento della politica comunitaria alle esigenze del nostro paese.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, ho apprezzato le osservazioni pertinenti e valide svolte dal relatore e mi sembra di dover accogliere il suggerimento, da lui datoci, di votare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera. Il Gruppo democratico cristiano si esprime, pertanto, favorevolmente in tal senso.

F O S C H I . Dichiaro di condividere la sostanza della relazione. Per quanto riguarda l'osservazione del relatore circa l'opportunità di convertire, nei provvedimenti che trattino materia comunitaria, le lire in unità di conto, sono d'accordo; concordo anche nel considerare profondamente diverso prevedere la corresponsione dei contributi in base alla frequenza anzichè in base alla conclusione dei corsi di cui all'articolo 3; e questo è un aspetto molto importante. D'altra parte, poichè i noti motivi di urgenza ci suggeriscono di non apportare modifiche al testo pervenutoci dalla Camera, mi unisco anch'io ai colleghi nell'approvarlo nella presente formulazione, puntualizzando però che, se vogliamo raggiungere qualche risultato con gli investimenti previsti, i contributi andrebbero versati a corsi conclusi e non semplicemente in rapporto alla sola frequenza.

P I T R O N E . Signor Presidente, dopo l'ampia esposizione del relatore mi sembra non vi sia necessità di note aggiuntive, e quindi dichiaro il nostro voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B R U G G E R , *relatore alla Commissione*. Non avrei nulla da replicare perchè quanto è stato detto dai colleghi, oltre a riferirsi al provvedimento, ne oltrepassa anche i limiti. Alle domande rivolte il Governo potrà forse rispondere: io non sono andato al di là dei limiti suddetti, nel preparare la mia relazione. Certamente condivido l'idea che dovranno essere ancora sottoposte a modifiche le direttive nn. 159, 160 e 161; ma il problema ritengo vada esaminato in altra occasione. Sono persuaso che una discussione del genere potrà essere svolta al più presto e che il Ministro sarà senz'altro disponibile per studiare le necessarie modifiche alle suddette direttive; modifiche che dovranno poi essere oggetto di discussione in sede comunitaria. Però, per quanto riguarda il provvedimento in esame, non si tratta che di apportare una modifica ad una legge di applicazione della direttiva n. 159, aumentando i contributi previsti.

Ribadisco quindi l'opportunità — del resto condivisa dai colleghi intervenuti — di approvare al più presto possibile il provvedimento nel testo al nostro esame, anche se questo si sarebbe prestato a qualche correzione.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si rimette alle valutazioni espresse dal relatore sull'opportunità di un'approvazione del disegno di legge senza modifiche. Ciò detto, desidero avanzare alcune considerazioni, anche per rispondere agli interventi svoltisi.

Indubbiamente la materia delle direttive comunitarie ha impegnato per molto tempo le forze politiche e sociali del paese, soprattutto per la fase nuova in cui esso si è ve-

nuto a trovare in sede di recepimento dell'istituto regionale, con le conseguenti difficoltà di tempo e quindi anche di adeguamento degli stanziamenti. In proposito si sono svolti dibattiti nel paese in varie occasioni, con l'intervento dello stesso Ministro e di altri rappresentanti del Governo e con l'approvazione anche di ordini del giorno, sia in occasione della replica alla Camera sul bilancio, sia in occasione di apposito dibattito sulla mozione presentata da diversi Gruppi parlamentari ed in sede di replica del Ministro durante la discussione sul « Quadrifoglio ». In quella circostanza si è avuto modo, da parte e delle forze politiche e del Governo, di convenire sull'opportunità di una rimediazione di alcuni regolamenti comunitari e della politica agricola comune, soprattutto in vista dell'allargamento della Comunità ad altri paesi mediterranei.

Posso dire che sono in corso, da parte del Governo, incontri con le autorità della CEE: in questi ultimi giorni alcuni funzionari della Commissione hanno avuto contatti col Ministro e con funzionari del nostro Ministero, oltre che del Ministero degli esteri, per poter adeguare le direttive in questione alle nuove realtà determinatesi. Però, per poter avere un quadro completo della situazione, è necessario avere anche un quadro di riferimento circa l'applicazione delle direttive da parte delle Regioni, le quali hanno obiettivamente trovato delle difficoltà già prima di recepirle con legge regionale, proprio perchè le direttive stesse erano state varate in sede comunitaria e recepite in sede nazionale, in epoche in cui le Regioni, in quanto enti autonomi, non esistevano e le situazioni economiche erano diverse. Oggi molte Regioni le hanno recepite: altre hanno iniziato ad applicarle; altre ancora hanno in corso d'approvazione il recepimento. Ora il Governo segue tale adempimento in sede regionale, ma non ha ritenuto di inserirsi in quanto considera corretto il comportamento delle Regioni, anche quando esse hanno trovato difficoltà nell'applicazione. Però, per poter adempiere alla presentazione della relazione sulla materia, è necessario aspettare che sia completato l'arco

del recepimento delle direttive da parte delle Regioni stesse e che si sia svolto almeno un primo periodo di applicazione.

Ad ogni modo, anche prima che tutto ciò si sia verificato, i contatti avuti con le Regioni in diverse occasioni hanno già formato oggetto di meditazione e di approfondimento del problema, proprio per le implicazioni che comporta l'applicazione delle direttive. Sono stati infatti già stesi alcuni documenti non ufficiali e vi sono state prese di posizione da parte della delegazione italiana, in sede comunitaria, in vista delle necessarie modifiche.

Posso assicurare anche che è stato già fatto presente dal Ministro in alcune occasioni — in sede di Consiglio dei ministri della CEE — e dallo stesso sottoscritto due mesi fa — nella penultima riunione al Lussemburgo, proprio durante la discussione di altre direttive e di altri regolamenti — che questi ultimi non si sarebbero potuti approvare, prima di avere apportato le opportune modifiche di cui sopra.

Per queste ragioni non siamo oggi in condizione di dare tutte le risposte alle domande rivolteci, anche sul numero dei piani di sviluppo; però, da calcoli approssimativi effettuati per ciò che riguarda il settore suinicolo, almeno nelle prime fasi di attuazione, tale numero dovrebbe essere sufficiente. Il problema ancora non viene dettagliatamente seguito, anche perchè, in previsione della formulazione del pacchetto dei prezzi, da stabilire nei prossimi mesi, ed anche delle nuove svalutazioni di monete nazionali, con i conseguenti adeguamenti, nonchè in vista di una proposta della Commissione per una svalutazione in un certo periodo di anni delle varie monete nazionali, e quindi anche dello smantellamento degli importi monetari compensativi, essendo le due cose collegate, il Governo italiano si appresta a farsi carico degli opportuni aggiornamenti, e non solo degli stanziamenti ma soprattutto delle normative relative alle direttive comunitarie.

Per quanto riguarda una relazione completa, oltre che sulla base dei suggerimenti avanzati, anche sulla base dell'ordine del giorno unitario votato alla Camera, il mini-

9^a COMMISSIONE17^o RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1977)

stro Marcora ha avuto occasione di dire, nella replica sul provvedimento relativo al « Quadrifoglio », che quanto è stato sollecitato ulteriormente in quell'occasione forma oggetto non solo di meditazione da parte del Governo ma anche di impegno, per certe revisioni che sono ritenute necessarie.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda ».

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto nel quarto ».

È approvato.

Art. 2.

L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1^o gennaio 1977.

È approvato.

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle Università, che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera b) della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del Consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire 1 milione ai premi di frequenza di cui ai successivi quinto e ottavo comma, lire 800.000 per le spese di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini) e lire 200.000 per lo svolgimento del corso di perfezionamento ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore, DOTT. GIOVANNI BERTOLINI